



Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)

BANDO DI GARA D'APPALTO

CIG: 565813263B

CUP: C82C11000160005

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO SÌ X

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione COMUNE DI BACOLI	Servizio responsabile UFFICIO GARE E CONTRATTI
Indirizzo: via lungolago 4	C.A.P. 80070
Località/Città: Bacoli (Na)	Stato: Italia
Telefono: 0818553111	Telefax: 0815234583
Posta elettronica (e-mail) ecogeneration@comune.bacoli.na.it ecogeneration@pec.comune.bacoli.na.it	Indirizzo Internet (URL) www.comune.bacoli.na.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Comune di Bacoli – Ufficio gare e contratti, via Lungolago n. 4 – Bacoli

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Comune di Bacoli – ufficio protocollo via Lungolago 4 – 80070 Bacoli (Na)

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello regionale/locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto di lavori

L'appalto riguarda la redazione della progettazione esecutiva e la esecuzione dell'intervento (art. 53, comma 2°, lett. c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) previa acquisizione progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara;.

I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Bacoli.

II.1.2) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Intervento di riqualificazione energetica di edifici scolastici “ECO-GENERATION: LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NELLE SCUOLE DI BACOLI”.

II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto

Appalto di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi all’intervento di riqualificazione energetica di edifici scolastici “Eco-generation: la sostenibilità energetica nelle scuole di Bacoli”

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi

Comune di Bacoli.

II.1.5) Divisione in lotti: NO

II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO

II.2.1) importo a base di gara € 975.372,36 di cui per lavori € 941.925,00 comprensivi di € 27.657,75 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed € 33.447,36 per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso;

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni 15 per la redazione della progettazione esecutiva dalla data dell’ordine del RUP.

Giorni 140 naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori per l’esecuzione.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

vedi bando di gara pubblicato su www.comune.bacoli.na.it .

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Cofinanziamento di progetti per l’impiego delle tecnologie per l’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica – ai sensi dell’art. 2 comma 2, del D.M. n. 468 del 19 maggio 2011.

Importo cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente €. 1.000.000,00

Importo finanziato dal Comune di Bacoli €. 122.489,25

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo del Codice è previsto a corpo “a corpo”.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto

vedi bando di gara pubblicato su www.comune.bacoli.na.it

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la

valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

III.2.1.1) Importo a base di gara € 975.372,36

Importo progettazione definitiva ed esecutiva (soggetto a ribasso)	€ 29.433,68
Importo per lavori (soggetto a ribasso) compresi oneri di sicurezza	€ 941.925,00
Oneri di sicurezza di sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 27.657,75
Importo coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso)	€ 4.013,68

CATEGORIA PREVALENTE , SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE

Lavorazioni	Categoria DPR 34/2000	Qualificazioni Obbligatorie a Si/No	Importo	%	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile Si/No
Edifici civili e industriali	OG1 Classifica III	Si	€ 621.925,00	66,00%	P	30%
Imp. Tecnologici	OG11 Classifica II	Si	€ 320.000,00	34,00%	S	Si
TOTALE			€ 941.925,00	100%		

Importi categorie e ID opere individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.L. 31.10.2013 n. 143 dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, sono i seguenti:

Categoria	ID Opere	Importo
Edilizia	E.20 – interventi di manutenzione straordinaria ristrutturazione riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	€ 621.925,00
Impianti	IA.02 – impianti di riscaldamento, impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico	€ 320.000,00
Totale		€ 941.925,00

La categoria Edilizia ID opere E.20 corrisponde alla classe e categoria Ic di cui alla L. 143/49,

La categoria Impianti ID opere IA.02 corrisponde alla classe e categoria IIIb di cui alla L. 143/49.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste

come da bando integrale pubblicato su www.comune.bacoli.na.it

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste

come da bando integrale pubblicato su www.comune.bacoli.na.it.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 83, comma 1° del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il presente bando di gara stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratti:

Offerta tecnico organizzativa punteggio massimo 70/100

Offerta di natura quantitativa punteggio massimo 30/100

a) offerta economica	(max punti 15/100)
b) riduzione del tempo utile di esecuzione lavori	(max punti 15/100)
c) qualità della proposta progettuale completezza e grado di dettaglio	(max punti 20/100)
d) soluzioni per l'ottimizzazione del progetto preliminare	(max punti 35/100)
e) proposte relative all'organizzazione, allestimento e sicurezza del cantiere	(max punti 15/100)

Per sub-criteri vedi bando integrale

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.

Ai sensi dell'art. 84, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione aggiudicatrice.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli

Disponibili fino a sei giorni prima della gara.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte

25.09.2014 ore 12,00.

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

data 29.09.2014 ora: 10,00

luogo: Bacoli - via Lungolago, 4 – Uff. Gare e Contratti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.5) VEDI BANDO INTEGRALE PUBBLICATO SUL SITO WWW.COMUNE.BACOLI.NA.IT .

Il R.U.P.
geom. Pasqualino Scamardella

PARTE I - NORME GENERALI E AMMINISTRATIVE	3
TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Ammontare dell'appalto, categoria prevalente e opere scorporabili	3
Art. 3 Costi per la sicurezza	4
Art. 4 Progetto preliminare posto a base di gara	4
Art. 5 Progetto definitivo	5
Art. 6 Progetto esecutivo	6
Art. 7 Criterio di aggiudicazione	6
Art. 8 Modalità di stipulazione del contratto	8
TITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 9 Norme regolatrici dell'appalto	8
Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale e prestazionale	8
Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 12 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Art. 13 Fallimento dell'appaltatore	9
Art. 14 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	9
Art. 15 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	10
Art. 16 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	10
Art. 17 Convenzioni in materia di valuta e termini	11
TITOLO III - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI	11
Art. 18 Progettazione esecutiva: modalità e termini	11
Art. 19 Ritardo nella progettazione esecutiva e penali	12
Art. 20 Consegna e inizio dei lavori	12
Art. 21 Termini per l'ultimazione dei lavori	12
Art. 22 Sospensioni e Proroghe	13
Art. 23 Penali in caso di ritardo	13
Art. 24 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	13
Art. 25 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione dei lavori	13
Art. 26 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	14
Art. 27 Mancata approvazione della progettazione esecutiva	14
TITOLO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	15
Art. 28 Lavori a corpo	15
Art. 29 Lavori a misura	15
Art. 30 Lavori in economia	16
Art. 31 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	16
TITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA	16
Art. 32 Modalità di pagamento	16
Art. 33 Pagamento del corrispettivo per la progettazione	16
Art. 34 Stati avanzamento lavori	16
Art. 35 Stato finale dei lavori	17
Art. 36 Prezzi contrattuali, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	17
Art. 37 Cessione del contratto e cessione dei crediti	18
TITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE	18
Art. 38 Cauzione provvisoria	18
Art. 39 Cauzione definitiva	19
Art. 40 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	19
Art. 41 Assicurazione della progettazione esecutiva	20
TITOLO VII - DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE	20
Art. 42 Variazione dei lavori	20
Art. 43 Varianti per errori od omissioni progettuali	21
Art. 44 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	21
TITOLO VIII - CONTROLLO DEI LAVORI	21
Art. 45 Direzione dei lavori	21

Art. 46 Verifiche in corso d'opera	21
TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
Art. 47 Misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori	22
Art. 48 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	22
Art. 49 Piano operativo di sicurezza	23
Art. 50 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	23
TITOLO X - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	24
Art. 51 Subappalto	24
Art. 52 Responsabilità in materia di subappalto	24
Art. 53 Pagamento dei subappaltatori	24
TITOLO XI - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	24
Art. 54 Definizione del contenzioso	24
Art. 55 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	25
Art. 56 Recesso dal contratto	25
Art. 57 Risoluzione del contratto	25
Art. 58 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto	26
Art. 59 Danni di forza maggiore	26
TITOLO XII - TITOLO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	26
Art. 60 Ultimazione dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	26
Art. 61 Termini per il collaudo	27
Art. 62 Presa in consegna dei lavori ultimati	27
TITOLO XIII - NORME FINALI	28
Art. 63 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	28
Art. 64 Proprietà dei materiali di scavo e utilizzo di materiali recuperati o riciclati	32
Art. 65 Gestioni dei rifiuti proveniente da demolizioni e terre e rocce da scavo	33
Art. 66 Custodia del cantiere	33
Art. 67 Cartello di cantiere	33
Art. 68 Tracciabilità dei pagamenti	33
Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse	33
PARTE II – NORME TECNICHE E PRESTAZIONALI	35
Art. 70 Necessità funzionali	35
Art. 71 Rispetto delle norme di prevenzione incendi	35
Art. 72 Materiali in genere	35
Art. 73 Interventi sulle facciate	35
Art. 74 Miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro	35
Art. 75 Prodotti per isolamento termico	35
Art. 76 Serramenti esterni	36
Art. 77 Impianti di climatizzazione invernale	36
Art. 78 Sonde geotermiche	37
Art. 79 Sistema di monitoraggio	37
Art. 80 Allacci alle reti e sottoservizi	38
Art. 81 Normative di riferimento	38
Art. 82 Rinvio alla vigente normativa	38
Art. 83 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	38

PARTE I - NORME GENERALI E AMMINISTRATIVE

TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare e degli altri documenti allegati posti a base di gara e forniti dall'amministrazione (art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs.163/2006); esso consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “ **Eco-Generation: la sostenibilità energetica nelle scuole di Bacoli**”;

b) descrizione sommaria: l'intervento prevede la riqualificazione energetica di due edifici scolastici attraverso la sostituzione dei serramenti attuali con serramenti con vetri tripli basso-emissivi, l'isolamento a cappotto delle pareti verticali esterne e l'installazione di pompe di calore geotermiche in sostituzione delle caldaie con il relativo adeguamento dell'impianto termico.

Le opere che formano oggetto dell'appalto, corrisponderanno per forma, dimensioni, qualità e modo di esecuzione, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal Progetto preliminare fornito dalla Stazione Appaltante ed alle altre che, durante la realizzazione, potranno venire precisate dalla Direzione dei Lavori.

c) ubicazione: Bacoli (NA), viale Olimpico n. 1 (Scuola “Gramsci”) – via Cuma n. 254 (Scuola “Plinio il Vecchio”).

3. Sono comprese nell'appalto:

a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo acquisito in sede di gara ed approvato dalla stazione appaltante; nel seguito del presente Capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole “progettazione esecutiva” si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).

4. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

565813263B

Codice Unico di Progetto (CUP)

C82C11000160005

Art. 2 Ammontare dell'appalto, categoria prevalente e opere scorporabili

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a **€ 914.267,25** soggetti a ribasso d'asta, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€ 27.657,75** ed **€ 33.447,36** quali oneri di progettazione soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari a **€ 975.372,36**.

2. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato “A”, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG.1- Edifici civili e industriali.

3. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 2 al netto degli importi della categorie scorporabili di cui al comma 4, ammonta ad **€ 621.925,00** (con incidenza sul totale del 66%).

3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale e prestazionale.

Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

Categoria	Qualificazion e obbligatoria (si/no)	Classifica	Importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OG1	si	III	€ 621.925,00	66%	prevalente	30%
OG11	si	II	€ 320.000,00	34%	scorporabile	30%
Totale			€ 941.925,00	100%		

La progettazione, con i relativi importi, è individuata come segue:

Progettazione definitiva	€ 15.720,26
Progettazione esecutiva	€ 13.713,42
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 4.013,68
Totale progettazione	€ 33.447,36

L'importo a base d'appalto di Euro **975.372,36** è ripartito secondo quanto evidenziato nel seguente prospetto:

RIEPILOGO

Totale progettazione	€ 33.447,36 (3,43%)
Costi delle sole lavorazioni	€ 914.267,25 (93,73%)
Costi della sicurezza	€ 27.657,75 (2,84%)

IMPORTO COMPLESSIVO € 975.372,36 (100,00%)

L'importo a base di gara tiene conto, oltre che dell'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, anche dei costi di gestione e dell'utile di impresa. Detto importo si intende comprensivo di tutti gli oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture che l'aggiudicatario effettuerà nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, inerenti l'esecuzione dei lavori in oggetto o comunque necessari al completo finimento delle opere.

L'importo delle opere computate a "corpo", come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, essendo obbligo esclusivo del concorrente la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

L'offerta va inoltre accompagnata a pena di inammissibilità da una dichiarazione di presa d'atto di quanto sopra.

L'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Costi per la sicurezza

I costi della sicurezza stimati a corpo ammontano complessivamente a **€ 27.657,75** e non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Art. 4 Progetto preliminare posto a base di gara

Il progetto preliminare a base di gara costituisce una prima verifica delle esigenze poste per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici individuati dallo stesso. Esso, pur essendo aperto a qualsiasi soluzione progettuale da eseguirsi dal concorrente per tutti gli aspetti tecnici, strutturali e impiantistici, dovrà mantenere la distribuzione funzionale e le caratteristiche prestazionali minime proposte dallo stesso.

Art. 5 Progetto definitivo

Le tipologie di intervento e l'estensione degli stessi secondo quanto proposto nelle relazioni e negli elaborati grafici del progetto preliminare non sono modificabili. Pertanto in conformità all'art. 76 del Codice sono ammesse solamente le varianti o le proposte migliorative riguardanti esclusivamente gli altri aspetti progettuali esplicitamente indicati dal presente capitolato speciale e prestazionale.

I concorrenti saranno liberi di adottare, per quanto non diversamente richiesto dal capitolato speciale e prestazionale e degli altri costituenti il progetto preliminare, proprie soluzioni tecniche, costruttive e di impiego dei materiali e delle forniture. Il progetto definitivo dovrà essere redatto dai concorrenti in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs n° 163/2006; gli elaborati prodotti dovranno essere redatti conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 (dall'articolo 24 all'articolo 32), in particolare:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici;
- d) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato dal D.P.R. 207/2010 all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- f) elenco dei prezzi unitari;
- g) computo metrico estimativo;
- h) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- i) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera h).

I concorrenti, nella fase di gara, possono prescindere da presentare i seguenti elaborati:

- rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- studio di impatto ambientale di cui al comma 2, lettera e) dell'art.24 DPR 207/2010;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze di cui al comma 2, lettera h) dell'art.24 DPR 207/2010;
- piano particellare d'esproprio di cui al comma 2, lettera i) dell'art.24 DPR 207/2010.

Gli elaborati grafici dovranno essere costituiti da:

- 1) planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica e tutte le quote altimetriche; e altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento.
- 2) le piante dei vari livelli, nella scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. In tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui al punto 3).
- 3) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio.
- 4) tutti i prospetti, nella scala non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.
- 5) elaborati grafici nella diversa scala comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto edilizio/strutturale nei suoi aspetti fondamentali.
- 6) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- 7) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.
- 8) Schedatura degli elementi di finitura: pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, serramenti esterni, vetrate, corpi radianti, etc.

Gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

L'aggiudicatario si impegna comunque a completare il progetto definitivo prima della sua approvazione con gli elaborati eventualmente non presentati in sede di gara ove richiesto dalla stazione appaltante e dagli enti preposti al rilascio dei pareri richiesti. L'aggiudicatario si impegna inoltre a redigere prima dell'approvazione del progetto definitivo anche il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, e quadro di incidenza della manodopera per la sua approvazione unitamente al progetto definitivo.

L'aggiudicatario si impegna comunque ad effettuare tutti i rilievi (plano-altimetrici, impiantistici, ecc.), e i saggi anche sulle parti strutturali e impiantistiche, che riterrà necessari per completare il progetto definitivo prima della sua approvazione.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all'appaltatore derivato da mancata o scadente esecuzione di detti saggi e/o rilievi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, la stipulazione del contratto avverrà successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il R.U.P. avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. Entro 10 gg. dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà produrre l'eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria per richiedere i vari nullaosta autorizzativi; tale documentazione dovrà essere prodotta in numero di copie sufficienti.

L'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e adeguato come sopra e soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

I concorrenti potranno avvalersi, per la redazione del progetto definitivo, degli elaborati predisposti dalla stazione appaltante per il progetto preliminare; pertanto - ai fini di agevolare la redazione e predisposizione del progetto definitivo - il progetto preliminare viene messo a disposizione dei concorrenti, oltre che in formato pdf.

L'aggiudicatario dovrà a presentare a questa stazione appaltante n° 5 copie degli elaborati del progetto definitivo in formato cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti abilitati che li hanno redatti, e n° 1 copia riproducibile su supporto digitale (progetto completo in formato pdf e progetto completo in formato editabile) al fine della loro approvazione e della stipula del contratto.

Art. 6 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, oggetto dell'appalto, dovrà essere sviluppato sulla base del progetto definitivo approvato dalla Giunta Municipale.

Dovrà essere completo di tutti gli elaborati previsti dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs n° 163/2006 e dagli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010 ai sensi del comma 2 del medesimo art. 93 del D.Lgs n° 163/2006; il responsabile del procedimento, in sede di stipula del contratto, provvederà ad integrare o modificare le indicazioni relative agli elaborati descrittivi e grafici prescritti, qualora esse siano insufficienti o eccessive.

L'aggiudicatario dovrà a presentare a questa stazione appaltante le copie degli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti abilitati che li hanno redatti, nel numero richiesto, al fine della loro approvazione e della stipula del contratto.

Art. 7 Criterio di aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 163/2006, e 120 del D.P.R. 207/2010, sulla base dell'**offerta tecnica**, costituita dal progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare e del Capitolato speciale e prestazionale posto a base di gara, e dell'**offerta economico quantitativa** in ribasso sul prezzo a base di gara e sul **tempo di esecuzione** previsto anch'esso a base di gara, secondo i seguenti criteri e punteggi, per una somma complessiva pari a 100 (cento):

A) MERITO TECNICO max punti 70

B) PREZZO E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI max punti 30

In particolare:

A	DESCRIZIONE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	Max
A1	Qualità della proposta progettuale, completezza e grado di dettaglio	20
A1.1	Qualità architettonica e tecnica del progetto definitivo	8
A1.2	Qualità dei materiali, degli impianti, dei sistemi tecnologici e degli elementi di dettaglio	10
A1.3	Qualità degli elaborati grafici	2
A2	Soluzioni per l'ottimizzazione del progetto preliminare	35
A2.1	Soluzioni atte al miglioramento delle prestazioni energetiche dei materiali, degli impianti e sistemi tecnologici previsti dall'intervento cofinanziato dal Ministero	10

		dell'Ambiente di cui al progetto preliminare, a titolo esemplificativo le soluzioni di miglioramento potranno riguardare: la trasmittanza termica dei serramenti; la trasmittanza termica finale delle pareti verticali esterne; l'efficienza delle pompe di calore, i rendimenti di emissione, regolazione e distribuzione dell'impianto termico.	
	A2.2	Soluzioni atte al miglioramento ed adeguamento dell'impianto di distribuzione del fluido termovettore dalla centrale termica ai terminali di emissione del calore	20
	A2.3	Utilizzo di materiali eco-compatibili	3
	A2.4	Soluzioni finalizzate alla riduzione dei costi di manutenzione ed al mantenimento nel tempo della funzionalità e delle caratteristiche di qualità ed efficienza	2
	A3	Proposte relative all'organizzazione, allestimento e sicurezza del cantiere	15
	A3.1	Soluzioni atte a mitigare gli impatti del cantiere sia relativamente alle interferenze con l'ambiente esterno, sia relativamente alle interferenze con le attività scolastiche con modalità di mantenimento in esercizio delle attività stesse in prossimità delle zone dei lavori	10
	A3.2	Soluzioni atte ad aumentare le condizioni di sicurezza del cantiere	5
		Totale parziale	70
B		DESCRIZIONE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	Max
	B1	Ribasso percentuale sull'importo per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso pari a euro 941.925,00 e per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	15
	B2	Riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori (massimo 30) rispetto ai 140 giorni naturali e consecutivi, fissati a base d'asta.	15
		Totale complessivo	100

I punti di cui sopra verranno attribuiti con le seguenti modalità:

OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà presentare in sede di offerta il progetto definitivo dell'opera redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di gara dalla stazione appaltante, unitamente alla Scheda Riassuntiva Offerta Tecnica.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 93 comma 4 del D. Lgs. 163/2006; i relativi elaborati dovranno rispettare quanto indicato agli artt. 24-32 del D.P.R. 207/2010 e quanto prescritto dal presente Capitolato speciale e prestazionale.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa la commissione procederà attraverso l'applicazione del criterio di cui all'allegato G lettera a) n. 4 del D.P.R. 207/2010, ovvero la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari fra 0 e 1.

Si precisa che nel caso non venga presentata proposta migliorativa per uno o più punti degli elementi costituenti la proposta relativa agli aspetti di natura qualitativa, verrà assegnato il punteggio 0 (zero) per ogni elemento mancante.

L'offerta dovrà essere corredata da apposita relazione di sintesi della soluzione proposta per ogni voce di merito tecnico del punto A della griglia ("Descrizione elementi di natura qualitativa").

I concorrenti saranno liberi di adottare, per quanto non diversamente richiesto dal presente Capitolato e dagli altri elaborati costituenti il progetto preliminare, proprie soluzioni tecniche, costruttive e di impiego dei materiali e delle forniture.

OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica (vedi disciplinare di gara).

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

E' fatto obbligo presentare a supporto del valore offerto un crono programma esplicativo dei tempi di esecuzione dell'appalto.

Il punteggio relativo ai tempi di esecuzione dell'appalto verrà attribuito (vedi disciplinare di gara).

PUNTEGGIO TOTALE

Una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi punteggi, sulla base dei criteri/sub criteri sopra indicati. Per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà applicato il metodo "aggregativo-compensatore" di cui all'allegato G) del D.P.R. 207/2010 e quindi sulla base della formula indicata nel disciplinare di gara.

Art. 8 Modalità di stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi dell' art. 53, comma 4, del Codice e dell'art 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell'art. 120 , comma 1 del D.P.R. 207/2010 l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/2006 e sulla base dei criteri (e sub criteri) e pesi (e sub-pesi) indicati in sede di bando di gara, con il metodo di cui all'allegato G al D.P.R. 207/2010; i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a settanta.

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 83 del D.lgs 163/2006 e 120 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico, in forma digitale.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, la stipulazione del contratto avverrà dopo l'approvazione in giunta del progetto definitivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, acquisiti gli eventuali pareri necessari.

TITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Norme regolatrici dell'appalto.

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali:

- D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

L'appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza:

- Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande; di tutte le norme C.N.R. di tutte le norme U.N.I. di tutte le norme C.E.I. in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto;
- Di tutte le leggi regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

- contratto di appalto nonché disposizioni e indicazioni contenute nel presente Capitolato speciale e prestazionale;

- voci elenco prezzi del progetto che sarà approvato;

- le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo fermi restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e all'esercizio dell'opera;

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. E' comunque insindacabile facoltà della Direzione Lavori dare ordini di prevalenza all'elaborato più favorevole alla stazione appaltante.

2. In caso di norme del capitolato speciale e prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale e prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorchè non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale e prestazionale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato speciale e prestazionale;
- c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, come previsto all'Art. 49 del presente capitolato;
- e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
- f) le polizze di garanzia di cui al TITOLO VI;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) il D.P.R. 207/2010 D.P.R. 207/2010;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1:
- tutti gli elaborati facenti parte del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante.

- a) l'offerta presentata dall'impresa, corredata della dichiarazione di presa d'atto ai sensi dell'art. 119, comma 5 del D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento al progetto tecnico, all'offerta economica contenente il ribasso percentuale e all'offerta sulla riduzione dei tempi di esecuzione dell'appalto;
- b) il verbale di cui all'art. 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore che concordemente attestano il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 12 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 13 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 14 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, qualora l'appaltatore non comunichi il proprio domicilio dotato di uffici propri, questo si intende eletto in Bacoli presso l'Amministrazione Comunale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del suddetto Decreto di cui al comma 1, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Decreto di cui al comma 1, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e

assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale e prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 15 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Per quanto concerne la qualità e provenienza dei materiali e per le modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro, dovrà essere fatto riferimento ove non siano in contrasto con quanto indicato nell'elenco dei prezzi unitari, alle norme stabilite nella vigente Legislazione e in particolare:

- Capitolato generale d'appalto D. M. 145/2000 (per quanto ancora in vigore);
- D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010;
- Norme tecniche UNI e CEI-EN relative agli impianti;
- Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale e prestazionale, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del D.P.R. 207/2010 (articolo 15 del capitolato generale d'appalto) e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per se che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per se che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i..

Tutte le norme suindicate si intendono qui trascritte e parte integrante del presente capitolato.

Art. 16 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Il crono programma dei lavori da rispettare sarà quello allegato al progetto esecutivo.

Sarà cura della Direzione Lavori verificare che la ditta appaltatrice imponi il proprio programma esecutivo dei lavori in modo da rispettare le prescrizioni di progetto e del PSC e le disposizioni impartite in corso d'opera e garantire tempi certi di esecuzione e tali da concludere dette opere nei tempi previsti.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della direzione e del RUP, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno per colpa dell'appaltatore.

Nel corso dei lavori, qualora la D.L. o il RUP ravvisassero un andamento degli stessi non consoni al mantenimento dei programmi stabiliti e al rispetto dei tempi di ultimazione, gli stessi possono intimare all'impresa appaltatrice di riorganizzare i lavori anche ordinando di aumentare il numero degli addetti in accordo al coordinatore per la sicurezza ed altre azioni al fine di recuperare l'eventuale ritardo accumulato.

Trascorsi 15 giorni senza che l'impresa abbia agito in alcun modo o che abbia agito in modo non adeguato alle azioni sopra indicate, il RUP o la D.L. nel rinnovare l'intimidazione all'appaltatore avviseranno lo stesso che in caso di ritardata ultimazione dei lavori, oltre alle penali di legge previste, saranno addebitati all'appaltatore i danni materiali e di immagine che la stazione appaltante dovesse subire per ritardata apertura del nuovo sportello polifunzionale. In caso di effettivo ritardo, a seguito della subitanea intimazione, sarà preventivamente sospeso il pagamento delle rate di acconto onde valutare l'entità dei danni subiti.

Art. 17 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale e prestazionale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

TITOLO III - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 Progettazione esecutiva: modalità e termini

1. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessita, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perchè possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Nelle more della stipula del contratto, il R.U.P., con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo.

In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

3. La stazione appaltante ha previsto un tempo utile per la redazione della progettazione di **15 (quindici) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. Tale valore NON è posto a base di gara.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5 art. 168 D.P.R. 207/2010.

4. Ai sensi dell'art. 168 comma 5 del D.P.R. 207/2010 nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale e prestazionale. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di validazione e di verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.

6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore, previa la dovuta verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2 del D.P.R. 207/2010, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori e ai sensi dell'Art. 33 del presente capitolato. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.

7. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può

essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 3, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

8. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice.

9. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario e riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del D.P.R. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

10. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

Art. 19 Ritardo nella progettazione esecutiva e penali

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 26 comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'Art. 18 comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale della progettazione esecutiva.

2. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione e la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Art. 20 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodo terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata e destinata a soddisfare; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 49 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 21 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il progetto preliminare prevede un tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto di **giorni 140 (centoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale valore è posto a base di gara. Il termine contrattuale vincolante è determinato applicando a detto termine la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 24 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 22 Sospensioni e Proroghe

1. Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/10.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 21, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine di cui al predetto Art. 21.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini previsti costituisce rigetto della richiesta.

Art. 23 Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale dei lavori.
2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del Codice.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 24 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.

Art. 25 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale e prestazionale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'Art. 18, comma 7;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti o altro, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti o altro, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale e prestazionale dal capitolato generale d'appalto;

- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore ne i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o sospensione dei lavori di cui all'Art. 22, per la mancata applicazione delle penali di cui all'Art. 23, nè per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 26.

Art. 26 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'Art. 18, superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 23 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 27 Mancata approvazione della progettazione esecutiva

1. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
2. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
 - b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara;

g) che non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. 207/2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. Tale punto si applica anche alla progettazione definitiva.

3. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 207/2010;
- b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

TITOLO IV -CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'Art. 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 2 sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 29 Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 42 o Art. 43, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010 per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 44, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 30 Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 42 o Art. 43, è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010 come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).

3. Gli oneri per la sicurezza sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l'applicazione di alcun ribasso.

Art. 31 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

TITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 32 Modalità di pagamento

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 33 Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva avverrà entro 90 giorni dalla consegna dei lavori.

2. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore.

3. Anche qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente dall'appaltatore che presenterà le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo stato avanzamento utile a suo favore o riva sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 39.

4. I pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.Lgs 163/2006 e 269 del D.P.R. 207/2010 e alle prescrizioni di cui all'Art. 68 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 34 Stati avanzamento lavori

1. All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunge un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati in percentuale di avanzamento, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, previo accredito dei fondi di finanziamento.

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva e previo accredito dei fondi di finanziamento.
4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e corrisposto fino alla concorrenza del 95% dell'importo complessivo dei lavori, qualunque sia l'ammontare lavori di tale rata. Il rimanente 5 % dell'importo dei lavori è liquidato con la rata di saldo finale ai sensi dell'Art. 35. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni stato di avanzamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge in materia di previdenza, subappalti, tracciabilità dei pagamenti, retribuzioni, ecc.;
7. Per eventuali ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo si applica l'art.144 del D.P.R. 207/2010.

Art. 35 Stato finale dei lavori

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui contabilizzazione definitiva è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La contabilizzazione finale, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 34, comma 2, nulla ostando, è regolarizzata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. La contabilizzazione finale non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La contabilizzazione finale è disposta solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Alla contabilizzazione finale si applicano le condizioni di cui all'Art. 34, commi 6 e 7.

Art. 36 Prezzi contrattuali, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. I prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alea relativi.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ai lavori provvisori e dall'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera. Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali da consentire il ribasso di offerta.

Pertanto i prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le revisioni previste dalla legge vigente in materia; in particolare secondo quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi e alle condizioni dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 37 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; salvo quanto previsto all'art.116 del codice dei contratti ogni atto contrario è nullo di diritto.

TITOLO VI -CAUZIONI E GARANZIE

Art. 38 Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo del contratto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, da prestare, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale.
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e corredata dell'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse vincitore. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra e quella relativa alla cauzione definitiva di cui all'Art. 39 seguente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà disporre di una validità di almeno 180 gg. dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

Art. 39 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'Art. 38 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 40 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza, stipulata con le modalità indicate nell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, viene accesa a copertura dei seguenti importi:

- polizza C.A.R. per l'importo di €. **941.925,00**

- polizza R.C.T. per l'importo di €. **2.000.000,00**

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 2, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128 del D.P.R. 207/2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Art. 41 Assicurazione della progettazione esecutiva

1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. 207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'Art. 18, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a € 200.000,00.

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:

b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000) e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

Art. 42 Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 (articolo 10 e 11 del capitolato generale d'appalto) e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 2, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 48, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'Art. 49.

Art. 43 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.

2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.

3. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

4. Trova applicazione l'Art. 42 comma 7.

Art. 44 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO VIII - CONTROLLO DEI LAVORI

Art. 45 Direzione dei lavori

La Direzione dei Lavori oggetto del presente contratto viene affidata con provvedimento del RUP.

Il committente riconosce il precitato direttore dei lavori quale suo rappresentante per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto e dichiara di accettarne l'operato ove non diversamente disposto nel presente atto. Il direttore dei lavori esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere ed esplica tutte le altre attività di propria competenza.

In caso di sostituzione, il committente ne darà tempestivo avviso all'appaltatore indicando la data della sostituzione ed il nome e domicilio del nuovo Direttore.

Art. 46 Verifiche in corso d'opera

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

Il Direttore dei Lavori segnalerà all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l'appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L'appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione degli stessi.

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all'appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati.

Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dell'opera, non escludono né la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente.

TITOLO IX -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47 Misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori

1. L'appalto rientra nei casi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al quale si rinvia per le norme del presente articolo. Fa legge per il presente appalto anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Vige la norma di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore, cottimista e fornitore. Prima della consegna dei lavori dovranno essere dimostrate la denuncia di apertura cantiere presso gli enti competenti e l'apertura (o l'esistenza) di posizione assicurativa presso l'INAIL.

2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 ed in particolare dovrà almeno:

a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, il certificato della CCIAA in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante;

b) consegnare il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. 81/2008 e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008;

c) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato, l'accettazione del PSC con le eventuali richieste di adeguamento, il POS.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 48 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nè maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 49 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, in sede di stipula del contratto d'appalto deve predisporre e consegnare al RUP, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
 2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
 3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. Lgs. 81/2008.
 4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera.
 5. L'idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificata dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
 6. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 7. La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, del D. Lgs. 81/2008.
- In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 50 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

TITOLO X - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 51 Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 52 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale e prestazionale.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 e 92 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. I progettisti dell'appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il precedente comma 3.

Art. 53 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun SAL effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

3. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

TITOLO XI -CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 54 Definizione del contenzioso

Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, sono devolute al Tribunale competente per territorio: Foro di Napoli.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 55 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

La stazione appaltante da atto che in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi si procederà all'applicazione della procedura di cui all'art. 4, 5 e 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 56 Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 57 Risoluzione del contratto

Oltre ai casi già previsti dal presente Capitolato speciale e prestazionale la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei seguenti casi:

- a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- b) comportamenti dell'appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;

d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

e) ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 163/2006, per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione.

Costituiscono altresì causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti fattispecie:

a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione ovvero violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

Oltre alle fattispecie citate sono da considerarsi causa di risoluzione anche:

a) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui agli artt. 94,95,96 del D.Lgs. 81/2008 nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;

b) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. Toscana n. 38/2007, ovvero l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 58 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 59 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del capitolato generale d'appalto nonché quanto previsto dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni.

TITOLO XII - TITOLO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 60 Ultimazione dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione

che l'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 23 in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a ripagare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla D.L..

5. La gratuita manutenzione dovrà essere esperita anche in presenza della presa in consegna dell'edificio da parte del Comune e comprende tutte le attività previste nei libretti di manutenzione delle macchine compresa la sostituzione o rigenerazione dei materiali di consumo (filtri, ecc) che oltre la fornitura di primo impianto saranno forniti dal Comune su richiesta. Qualora nel periodo di gratuita manutenzione fosse compreso il cambio di stagione termica l'appaltatore dovrà provvedere anche a questa attività.

6. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, (alla manutenzione), si provvederà d'Ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore medesimo.

Art. 61 Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. I suddetti termini si intendono differiti per i periodi assegnati all'impresa per risolvere problematiche legate al collaudo degli impianti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni ed i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Dopo aver acquisito le certificazioni di conformità degli impianti, l'amministrazione, anche prima dell'approvazione del certificato di Collaudo tecnico amministrativo provvisorio, potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle opere realizzate senza che l'impresa appaltatrice possa far richiesta di maggiori compensi o obiezioni in merito. L'appaltatore, anche in caso di presa in consegna anticipata, rimane comunque responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all'atto della visita di collaudo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale e prestazionale o nel contratto.

Art. 62 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale e prestazionale.

TITOLO XIII - NORME FINALI

Art. 63 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, agli altri specificati nel presente Capitolato speciale e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, già compensati e compresi nel prezzo. L'Appaltatore, nel formulare l'offerta, deve attentamente considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito conto nel formulare il prezzo.

L'Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel Capitolato speciale e prestazionale devono essere rispettati rigorosamente, pertanto l'Appaltatore dovrà fare ricorso, se sarà necessario, a turni straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, maestranze, per poter operare in parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d'ora di addebitare all'Appaltatore ogni maggior danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell'avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente appalto, per ritardato utilizzo dei locali.

L'Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l'offerta, valutare attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare e a sommarsi agli altri oneri ed obblighi del presente articolo e a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato speciale e prestazionale.

In particolare l'appaltatore è obbligato a:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti; i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante; la sistemazione delle strade e dei collegamenti, esterni ed interni; la collocazione, ove necessario, di ponticelli, scalette di adeguata portanza e sicurezza. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

c) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione nel sito indicato dalla Direzione, entro 8 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1 x 2 m reccheranno a colori indelebili le diciture che indicherà il Direttore dei Lavori. Per la mancanza ed il cattivo stato del prescritto numero di cartelli sarà applicata all'Appaltatore una penale di Euro 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza. La fornitura e manutenzione di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

- d) L'installazione delle attrezzature e impianti necessari e atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione e il normale e ininterrotto svolgimento di lavori; le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento e compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- e) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D.L. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico; i segnali saranno conformi alle disposizioni della normativa vigente. L'installazione e il mantenimento in funzione, per tutta la necessaria durata dei lavori, della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- f) La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di appartenenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- g) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- h) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- i) L'idoneo allaccio dei locali uso ufficio, spogliatoio, servizi, ecc. (in muratura o prefabbricati) alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- j) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- k) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazione, ecc. relativi alle opere di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- l) I prezzi comprendono le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione, gli oneri per lo smaltimento, compreso trasporto e scarico, alle discariche e gli eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, le necessarie opere di salvaguardia delle parti non direttamente interessate dall'intervento, ma ad esso contigue.
- m) La riproduzione dei grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione.
- n) Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; l'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei

lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

o) Le pratiche presso Amministrazioni o enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane eventualmente interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, se necessario per l'esecuzione delle opere pagandone gli eventuali oneri.

p) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.

q) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private o a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante e il suo personale. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

r) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali a decorre dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con relative ore lavorative.

- Genere di lavoro eseguito nella, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 15,00.

s) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e le esecuzioni di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

t) Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito ed in opera dei medesimi con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

u) Il ricevimento lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, di materiali, forniture e manufatti esclusi dal presente appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni; anche se approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

v) La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti.

w) L'autorizzazione al libero accesso alla D.L. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

x) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso dei ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

y) La fornitura di fotografie delle opere. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica nel formato, numero e frequenza prescritti dalla D.L., e comunque non inferiori a 12 per ogni stato di avanzamento, relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

z) La designazione di un Direttore Tecnico del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionale abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere

comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori Tale Direttore Tecnico del Cantiere è responsabile del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Gli oneri di spettanza del Direttore Tecnico di Cantiere sono a carico dell'Appaltatore.

aa) L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

bb) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente Art. 60.

cc) Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con la rimozione di tutti i materiali residui, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc., di mezzi d'opera, attrezzature e impianti esistenti; la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da eseguirsi con ausilio di ditte specializzate, relativamente a tutte le parti dell'opera in particolare pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, aree esterne, piazzali, ecc.

dd) Le spese di collaudazione di tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

ee) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro di bollo principali e complementari.

ff) La fornitura di elaborati grafici – corrispondenti alla progettazione esecutiva di contratto – illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche, del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione.

gg) La fornitura, successivamente alla chiusura del cantiere, degli as-built in serie completa, delle opere civili ed impiantistiche, di quanto fornito dall'Appaltatore, i certificati e la documentazione relativa ai materiali forniti all'Appaltatore, in ordine all'ottenimento del certificato di collaudo provvisorio.

La consegna della documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, nonché la redazione del Piano di Manutenzione dell'opera in conformità all'art.38 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; e inoltre a carico dell'Impresa la fornitura di dettagliati schemi di funzionamento elettrico, idraulico, ecc. e di manuali di istruzione (per ciascuno 4 copie) per ogni impianto di cui sia prevista l'installazione, la dichiarazione di conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi del D.M. 37/08 in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati. La produzione di tutti i certificati relativi alle lavorazioni eseguite e ai materiali messi in opera. La messa a disposizione esperti, alla consegna dell'opera ultimata, per l'istruzione degli incaricati dalla Stazione Appaltante per l'avvio e il regolare funzionamento degli impianti.

hh) Oneri e spese per le richieste e le istruttorie delle pratiche presso gli enti preposti per il rilascio di pareri/nulla osta sia esse dei VV.FF., dell'ISPESL, dell'USL e quanti altri necessari, fino all'ottenimento dei relativi certificati. A titolo esemplificativo sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la predisposizione dei modelli di dichiarazione e certificazione occorrenti, previsti dai VV.FF. (es. CERT. REI, DICH. PROD., DICH. IMP., CERT. IMP., ecc.), gli oneri conseguenti al reperimento ed alla stesura delle dichiarazioni di conformità e corretta posa, degli elaborati grafici di supporto, ed in generale ogni elaborato richiesto per l'ottenimento del C.P.I. a firma e responsabilità professionale di tecnico antincendio abilitato e iscritto negli elenchi di cui alla L.818/84.

ii) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

jj) L'appaltatore ha l'onere di attestare con adeguata certificazione rilasciata da laboratorio ufficiale, la rispondenza dei componenti alle specifiche ed agli elaborati di contratto. Qualora un componente sia sprovvisto di certificazione ufficiale, corrispondente in tipologia e dimensioni al caso in oggetto, e onere dell'Appaltatore provvedere a fare eseguire presso laboratori autorizzati, a proprie spese, le necessarie prove di qualificazione del componente stesso, consegnando alla Direzione Lavori i relativi certificati.

kk) I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre essere conformi alla specifica normativa del Capitolato speciale e prestazionale nonché degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI, CIG, DIN, UNCSAL, e le altre norme tecniche italiane ed europee adottate dalla vigente legislazione.

ll) L'esecuzione e relative spese presso gli Istituti autorizzati, di esperienze ed analisi, e di tutte le prove e verifiche che verranno ordinate in ogni tempo dalla D.L., sui materiali forniture e manufatti da impiegare ed impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto presente nella normativa di accettazione o di esecuzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,

nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

mm) L'esecuzione di modelli e campionature con adeguato anticipo di almeno 60 gg. (l'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire in tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per commenti ed osservazioni da parte della Stazione Appaltante) di lavori, componenti, materiali, impianti e accessori, e forniture delle singole categorie di lavoro, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche, prestazioni e conformità alle norme di accettazione, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. I campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dell'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

nn) L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a:

- attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, fognature, ecc.), nonché le linee aeree elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni, che verranno a trovarsi nell'area di sedime;
- predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti.
- verificare tutte le interferenze con reti e manufatti interrati di qualsiasi forma e natura, che possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo stato di fatto.

- Provvedere alla predisposizione e all'inoltro agli enti competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o definitivo delle reti interferenti e coadiuvare la Stazione Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a suo totale carico tutte le spese e i costi necessari all'esecuzione di tali lavori.

oo) La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

pp) Provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

qq) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

rr) L'appaltatore è infine obbligato:

- a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e prestazionale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali costituiscono anche a tutti gli effetti circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali. Tali oneri e circostanze dovranno essere attentamente valutate e computate ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 64 Proprietà dei materiali di scavo e utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. I materiali provenienti dalle escavazioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica o regolarmente accatastati in cantiere per il successivo riutilizzo, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. E' inoltre prevista la possibilità di utilizzo di materiali ottenuti in tutto o in parte da materie prime riciclate,

esclusivamente nei limiti di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica al fine dell'incremento della sostenibilità ambientale dell'intervento e in funzione della relativa valutazione di interesse o meno da parte della Stazione appaltante alla proposta migliorativa.

Art. 65 Gestioni dei rifiuti proveniente da demolizioni e terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti, comprese analisi di laboratorio, adempimenti per il rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti, ecc., nonché oneri per eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 66 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 67 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 68 Tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto.

Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, spese, imposte, diritti di segreteria e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale e prestazionale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE II - NORME TECNICHE E PRESTAZIONALI

Art. 70 Necessità funzionali

Il progetto preliminare, unitamente al presente capitolato speciale e prestazionale, individua il quadro di riferimento delle necessità funzionali da soddisfare e delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da prevedersi nell'intervento, in modo che questo risponda alle esigenze dell'amministrazione e degli utilizzatori nel rispetto delle risorse disponibili.

In particolare sono richieste proposte coerenti con le norme vigenti e in grado di fornire particolari soluzioni o suggerimenti relativi al miglioramento delle caratteristiche di contenimento energetico previste dal progetto preliminare, oltre che al benessere termo-igrometrico ed ambientale, la tutela della salute e la sicurezza, il contenimento al minimo dell'impiego delle materie non rinnovabili e l'uso di materiali ecocompatibili.

Il progetto dovrà rispondere a requisiti di massima facilità di manutenzione dei componenti, in un'ottica di ottimizzazione del costo globale. Il progetto dovrà dare atto del rispetto del quadro normativo di riferimento.

Art. 71 Rispetto delle norme di prevenzione incendi

Il progetto dovrà dare atto del rispetto della normativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia e delle eventuali prescrizioni specifiche che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco potrà eventualmente impartire.

Art. 72 Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel progetto preliminare.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato Speciale ed al progetto preliminare può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 73 Interventi sulle facciate

L'intervento prevede la riqualificazione energetica delle facciate degli edifici con soluzioni che mantengano inalterate le caratteristiche architettoniche e materiche delle stesse. Sono previsti interventi di manutenzione, come l'applicazione dell'isolamento a cappotto ed il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, oltre alla sostituzione degli infissi esistenti, tali da mantenere l'aspetto formale delle facciate. Saranno valutate soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali eco-compatibili, con riferimento ai prodotti isolanti, gli intonaci, le vernici ed i serramenti.

Art. 74 Miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro

Il progetto preliminare, al quale si rimanda per ogni maggiore indicazione, prevede la riduzione delle trasmittanze delle strutture che compongono l'involucro, in particolare delle pareti verticali opache esterne e degli infissi esterni, indicando le prescrizioni minime per le trasmittanze finali da raggiungere.

Gli interventi di riqualificazione energetica dell'involucro da prevedere sono, quindi, i seguenti:

- isolamento a cappotto esterno (pareti verticali)
- sostituzione dei serramenti.

Potranno essere proposti miglioramenti ulteriori delle trasmittanze termiche finali di pareti verticali ed infissi esterni, oltre ad interventi di riduzione della trasmittanza termica di altri elementi di involucro (ad esempio, coperture) e l'uso di componenti e sistemi in grado di migliorare altre caratteristiche energetiche dell'edificio, quali, ad esempio, l'inerzia termica e la captazione della radiazione solare nelle diverse stagioni.

Art. 75 - Prodotti per isolamento termico

Il progetto prevede che per l'isolamento a cappotto sia utilizzato il sughero, materiale eco-compatibile, rinnovabile e riciclabile. Potranno essere proposti materiali o soluzioni diverse per la realizzazione dello strato isolante del cappotto, purché risultino inalterate o migliorate le caratteristiche di eco-compatibilità dei materiali rispetto a quelli previsti dal progetto preliminare, sulla base dei criteri adottati dal Protocollo ITACA o dalla normativa tecnica a riguardo.

Per i materiali isolanti, forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate comunque utili alla modalità di realizzazione dell'isolamento esterno "a cappotto", dovranno essere specificate le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e che dovranno essere accettate dalla Direzione dei Lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

c) massa volumica apparente: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (relazione tecnica ed illustrativa del progetto preliminare) ed espressi secondo i criteri indicati nelle norme UNI EN di riferimento;

e) saranno inoltre da dichiarare le seguenti caratteristiche:

- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- comportamento all'acqua;
- caratteristiche di resistenza meccanica;
- compatibilità chimico - fisica con altri materiali.

Art. 76 Serramenti esterni

Il progetto preliminare, a cui si rimanda per le prescrizioni, prevede la sostituzione integrale dei serramenti ed infissi esterni con nuovi, a taglio termico e vetrocamera ad isolamento termico e trattamento basso emissivo.

I serramenti ed infissi esterni dovranno garantire le prestazioni di trasmittanza termica complessiva previste nel progetto preliminare. Potranno essere proposte soluzioni migliorative in termini di trasmittanza termica.

I serramenti dovranno garantire prestazioni di resistenza all'azione del vento, di tenuta all'acqua e all'aria e dovranno, inoltre, avere adeguato potere fono-isolante.

I dispositivi di apertura, chiusura o bloccaggio delle ante dovranno presentare requisiti di manovrabilità, semplicità ergonomica, di sicurezza ed antinfortunistici in relazione alla destinazione d'uso (scuole), oltre a fornire adeguata resistenza alle sollecitazioni, anche dovute a false manovre.

I serramenti devono, comunque, essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.

Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta, oltre alle esigenze di isolamento termico previste nel progetto preliminare, quelle di isolamento acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione della adeguatezza dei serramenti nel loro complesso e delle lastre di vetro alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto, si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, per la sicurezza, ecc.

Potranno essere previsti sistemi di schermatura/oscurazione, anche integrata e/o motorizzata.

Saranno valutate, inoltre, soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali eco-compatibili (rinnovabili e/o riciclabili), compatibilmente con le esigenze e le prescrizioni precedentemente descritte.

Art. 77 Impianti di climatizzazione invernale

Il progetto preliminare prevede il completo rifacimento della centrale termica dei due edifici con l'installazione di pompe di calore geotermiche, la posa in opera ed il collegamento idraulico delle sonde geotermiche alla centrale termica, l'installazione di ventilconvettori in sostituzione dei terminali esistenti e di sistemi di regolazione per singolo ambiente, in entrambi gli edifici scolastici.

La nuova centrale termica dovrà trovare collocazione nei locali ospitanti attualmente i generatori di calore, prevedendo eventuali interventi migliorativi/correttivi allo stesso ambiente, oppure all'esterno dei locali suddetti e nelle immediate vicinanze, fatte salve le esigenze di manutenzione e sicurezza. La dismissione dei macchinari e dei componenti presenti attualmente nei locali della centrale termica sarà a totale carico dell'Appaltatore, incluso il trasporto ed il ricovero eventuali di componenti in luoghi indicati dalla Direzione Lavori.

La potenza termica utile delle pompe di calore, stimata nel progetto preliminare, dovrà essere comunque adeguata al soddisfacimento del fabbisogno termico complessivo dell'edificio a seguito degli interventi sull'involucro proposti. Dovranno essere forniti tutti i calcoli e le relazioni previste dalla normativa vigente in merito (Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i.). Come previsto dal progetto preliminare, dovrà essere verificata la fattibilità di predisporre il collegamento idraulico ed il funzionamento del generatore esistente esclusivamente quale generatore di backup in caso di disservizio della pompa di calore e/o della rete elettrica, fermo restando che non dovrà essere necessario un funzionamento del generatore esistente in integrazione alla pdc in alcun periodo della stagione invernale.

Saranno premiate soluzioni migliorative dei rendimenti delle pompe di calore, nonché dei rendimenti di emissione e regolazione previsti nel progetto preliminare.

Saranno premiate, inoltre, proposte e soluzioni migliorative con riferimento all'adeguamento e/o rifacimento parziale o totale della rete di distribuzione del fluido termovettore dalla centrale termica e fino ai terminali di emissione del calore nei singoli ambienti.

Le reti impiantistiche di distribuzione proposte dovranno essere progettate nell'ottica del risparmio energetico, nella minimizzazione dei consumi e dei costi di manutenzione, e particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali e dei componenti tecnologici, atti a garantire l'osservanza delle norme riguardanti le condizioni di igienicità e salubrità.

L'integrazione degli impianti di distribuzione proposti nell'organismo edilizio dovrà garantire il massimo benessere, il perseguimento della migliore qualità edilizia, il contenimento dei consumi energetici e la maggiore riduzione possibile di emissioni inquinanti nell'ambiente.

Saranno premiate soluzioni progettuali che prevedano qualità e valenza estetica degli elementi impiantistici a vista, dei gruppi/placche di comando, con particolare riguardo alle scelte che consentano la migliore integrazione tra l'architettura e gli impianti. Saranno premiate inoltre soluzioni e scelta di materiali, finiture e componenti finalizzate al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione dei costi di manutenzione ed al mantenimento nel tempo della funzionalità, delle caratteristiche di qualità, di efficienza e di valore economico.

Per quanto riguarda le soluzioni per il passaggio delle tubazioni della rete di distribuzione, è auspicabile, per il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione, il passaggio delle stesse in intercapedini (controsoffitti o contropareti) o comunque l'adozione di soluzioni tali da ridurre al minimo gli interventi di scassi e tracce, demolizioni/rimozioni di intonaci o altro, e le successive operazioni di chiusura/rintonacatura/tinteggiatura.

Per gli eventuali pannelli di rivestimento, saranno preferite soluzioni con pannelli con doti di fonoassorbimento e riduzione del riverbero, con una ricerca nel campo del design, della qualità, della salubrità e della sostenibilità.

Dovrà essere previsto, inoltre, l'adeguamento e/o la realizzazione ex-novo di tutti gli impianti elettrici necessari al funzionamento delle apparecchiature presenti in centrale termica e quelle di distribuzione ed emissione del calore, restando inteso che l'impianto di climatizzazione invernale sarà fornito perfettamente funzionante e collaudabile in ogni sua parte.

Art. 78 Sonde geotermiche

Il progetto preliminare prevede la realizzazione degli scavi, la cui profondità è da valutare nel dettaglio in sede di progettazione definitiva sulla scorta di saggi del terreno forniti ed utili a valutare la trasmittanza termica del terreno).

Pertanto, la profondità di scavo per l'alloggiamento delle sonde, la lunghezza delle sonde ed il numero delle stesse dovranno essere oggetto di valutazione nel progetto definitivo al fine di soddisfare il fabbisogno termico stagionale (invernale).

Le indagini di mercato sulle tipologie impiantistiche delle applicazioni geotermiche a bassa entalpia, effettuate in sede di progetto preliminare, hanno condotto all'individuazione di una particolare sonda geotermica a spirale, coperta da un brevetto italiano, che presenta innovazioni significative in termini di costi e resa termica. A differenza delle classiche sonde geotermiche ad U, queste sonde a spirale possono essere inserite in una perforazione che va da 8m a 25m di diametro medio pari a 50 cm e, a parità di resa termica, permette di conseguire un risparmio sui costi di realizzazione degli scambiatori geotermici che va dal 30 al 50%.

Saranno, comunque, valutate soluzioni e tecnologie alternative di scambio geotermico con il suolo che garantiscano la fattibilità tecnico-economica, l'efficacia e le prestazioni energetiche previste nel progetto preliminare, fermo restando che ulteriori analisi o saggi eventualmente necessari saranno a totale carico del proponente.

Art. 79 Sistema di monitoraggio

Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei parametri di efficienza energetica degli edifici, in particolare un sistema software corredato da sensor-node per l'acquisizione dei dati, sistemi di acquisizione e concentrazione dati, reti e canali di comunicazioni per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni a livello centrale.

Più precisamente il sistema ipotizzato prevede 2 distinti layer funzionali:

- layer field, si tratta delle componenti di sistema asservite all'acquisizione dati dal campo. Nella fattispecie si prevederà l'utilizzo di misuratori di portata, di temperatura e di inserti TA e TV nei vari centri/unità funzionali. I sensori per il rilevamento delle grandezze saranno identificati e resi parte di un unico sistema di acquisizione. Il sistema integrerà il modulo di gestione dei sensori, di alimentazione e di trasmissione al sistema di elaborazione locale. Il sistema di trasmissione locale invierà le informazioni tramite apparati dedicati al sistema di elaborazione centrale.

- layer master, ciascuno dei nodi di monitoraggio locale sarà collegato su rete ad una stazione di supervisione centrale ove risiederà il sistema per il controllo e supporto alle decisioni e di reportistica. Il sistema fornirà un "cruscotto gestionale" d'insieme, in cui dai dati localmente acquisiti saranno elaborati gli indici di prestazione da inviare periodicamente al Ministero dell'Ambiente per il controllo di efficacia complessivo.

La proposta progettuale dovrà indicare, in particolare, il numero e la tipologia dei dispositivi da installare (sensor-node, modem, ecc) al fine di rilevare, registrare e trasmettere i dati relativi ai consumi di energia elettrica delle pompe di calore e degli ausiliari in centrale termica, la temperatura di mandata del fluido termovettore e la relativa portata, oltre alla temperatura esterna e la temperatura ambiente in almeno un locale per tipologia di utenza (aule, laboratori, uffici).

Art. 80 Allacci alle reti e sottoservizi

I fabbricati risultano già allacciato alle varie reti. Restano a carico dell'impresa le eventuali modifiche ai tracciati degli impianti a valle dei punti di consegna, come gli eventuali spostamenti dei punti di consegna eventualmente previsti dal progetto definitivo.

Art. 81 Normative di riferimento

L'intervento dovrà essere progettato tenendo presente le norme tecniche (UNI, EN, CEI) ed i dispositivi di legge nazionali, regionali e locali (Regolamento Edilizio, Piano Urbanistico, ecc.).

Tutte le eventuali norme tecniche e prescrizioni che, sebbene non esplicitamente richiamate dovessero essere pubblicate successivamente all'approvazione del presente Capitolato speciale e prestazionale, costituiscono comunque disposizioni necessarie ed indispensabili per conseguire la piena agibilità degli edifici.

Art. 82 Rinvio alla vigente normativa

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale e prestazionale o in contrasto con la normativa vigente, in particolare il D. Lgs 163/2006 e DPR 207/2010, e s.m.i., sarà fatto riferimento a questi ultimi.

Art. 83 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 42 del DLgs 163/2006.

II RUP
Geom. Pasqualino Scamardella

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui è parte integrante

– OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E TEMPI DI ESECUZIONE

Il presente **disciplinare** si riferisce alla gara per l'appalto relativo alla **progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione energetica di edifici scolastici “ Eco-Generation: LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NELLE SCUOLE DI BACOLI”**, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, indetta dal Comune di Bacoli, Settore X, con sede in Via Lungolago, n. 8 – CAP 80070 Bacoli (NA), tel. 081/8553111, fax 081/5234583, indirizzo di posta elettronica e-mail: ecogeneration@comune.bacoli.na.it, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ecogeneration@pec.comune.bacoli.na.it.

di seguito indicato come **Stazione Appaltante**, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art.53, comma 2, lett. c), art. 55, comma 5, e art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (nel prosieguo, Codice).

CIG 565813263B - CUP C82C11000160005

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Bacoli (Na).

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la **progettazione definitiva ed esecutiva** ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad **€. 975.372,36** (euro novecentosettantanoveottocentosettantadue/36), così distinti:

- **oneri per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso pari a €. 941.925,00** (euro novecentoquarantunomilanovecentoventicinque/00) comprensivi di euro 27.657,75 (euro ventisettemilaseicentocinquantesette/75) per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso;
- **compenso per la progettazione definitiva soggetto a ribasso, pari a euro 15.720,26** (euro quindicimilasettecentoventi/26) da corrispondere solo alla ditta aggiudicataria;
- **compenso per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso, pari a euro 13.713,42** (euro tredicimilasettecentotredici/42) da corrispondere solo alla ditta aggiudicataria;
- **compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso, pari ad euro 4.013,68** (euro quattromilatredici/68) da corrispondere solo alla ditta aggiudicataria;

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri della sicurezza, sono i seguenti:

<i>lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	si	III	€ 621.925,00	66%	prevalente	30%
Impianti tecnologici	OG11	si	II	€ 320.000,00	34%	scorporabile	30%
Totale				€ 941.925,00	100%		

Gli **importi**, compresi gli oneri per la sicurezza, le **categorie e le ID Opere**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 31/10/2013 n. 143 dei lavori oggetto della **progettazione esecutiva**, sono i seguenti:

<i>categoria</i>	<i>ID OPERE</i>	<i>Importo (euro)</i>
Edilizia	E.20 – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	€. 621.925,00
Impianti	IA.02 – Impianti di riscaldamento – Impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico	€. 320.000,00
Totale		€. 941.925,00

Si precisa che:

la categoria **Edilizia ID Opere E.20** corrisponde alla classe e categoria **Ic** di cui alla L. 143/49

la categoria **Impianti ID Opere IA.02** corrisponde alla classe e categoria **IIIb** di cui alla L. 143/49

Il tempo per ultimare la progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore è di giorni 15 non soggetto a ribasso, decorrenti dalla data di firma del contratto.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto è di giorni 140 (centoquaranta), soggetto a ribasso.

Il ribasso del tempo massimo consentito è di giorni 30 (trenta).

Il ribasso tempo offerto ed accettato dall'Amministrazione aggiudicatrice decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Costituisce elaborato contrattuale il crono programma offerto dall'appaltatore.

– SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7 costituiti da:

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del Codice;

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**), *e-bis* (le **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 47 del Codice e di cui all'articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

– CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis*), *m-ter* ed *m-quater*), del Codice;

b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 *bis*, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, **aggregazione di imprese di rete**).

E', altresì, **vietato**, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' infine **vietato**, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzi stabili**), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, **a pena di esclusione**, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

3.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione di cui alle lettere a), b), c) e d), indicate nel presente paragrafo;
- b) Le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8 del Codice, all'art. 37, comma 7 del Codice e all'art. 253 del Regolamento;
- c) L'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

– INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. Effettuazione del sopralluogo

Il sopralluogo è **obbligatorio**; il termine indicato per l'inoltro della richiesta di sopralluogo, è **tassativo**.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto **sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti**, previo appuntamento con l'ufficio preposto devono inviare la richiesta alla stazione appaltante, al n. 081.5234583 di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ecogeneration@pec.comune.bacoli.na.it, con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e/o PEC e/o del numero di fax a cui saranno comunicati, con almeno tre giorni di anticipo, data e ora del sopralluogo.

All'atto del sopralluogo sarà rilasciata una copia dell'attestato predisposto dalla stazione appaltante che dovrà essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di delega scritta, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

4.2. CHIARIMENTI

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al numero di fax 081.5234583 o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ecogeneration@pec.comune.bacoli.na.it, **entro e non oltre il giorno 15/09/2014, ore 12,00.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richieste fino 7 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.bacoli.na.it>

4.3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed **in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;**

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce **causa di esclusione.**

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno essere espressi in euro.

4.4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 *bis*, del Codice e dell'art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche del domicilio eletto, dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo della posta elettronica certificata o del fax, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax al numero 081.5234583 o via PEC all'indirizzo ecogeneration@pec.comune.bacoli.na.it.

Diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.5. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per €. 1.000.000,00 e con fondi a carico del Bilancio Comunale per €. 122.489,25.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto in parte **“a corpo”** e in parte **“a misura”**.

Ai sensi dell'art. 53, comma 3-*bis*, del Codice, qualora l'aggiudicatario si avvalga, per la realizzazione del progetto, di soggetti esterni alla propria organizzazione, gli **oneri di progettazione**, saranno corrisposti dall'appaltatore, previa validazione e approvazione del progetto, cui seguirà la presentazione dei relativi documenti fiscali; la stazione appaltante liquiderà direttamente a tale soggetto quanto spettante, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee derivanti dal computo metrico del progetto definitivo di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; la tabella dei gruppi di lavorazioni omogenee sarà inserita nel contratto di appalto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

I predetti pagamenti sono subordinati agli accrediti dei finanziatori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di OO. PP..

4.6. SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuate, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Per l'attività di progettazione si applicano i limiti previsti all'art. 91, comma 3, del Codice.

4.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto indicato nel paragrafo 14 del presente disciplinare.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 86, comma 2 e dall'articolo 87 del Codice ; resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del Codice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 45 giorni a decorrere dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipula del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui all'articolo 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva sulla base dei relativi documenti contabili di spesa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

1. **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al **2% del prezzo base** indicato nel presente disciplinare e costituita, a scelta del concorrente:

a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) **in contanti**, con versamento presso la Tesoreria Comunale – Banco Popolare Novara Agenzia di Bacoli – Codice IBAN **IT 76 T 05034 39730 0000000 90010**;

c) da **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385* che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico** dovrà essere presentata anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva in** favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** queste dovranno:

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004,

opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta ;

d) essere corredate, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante , la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

f) prevedere espressamente:

1) la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2) la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;

3) la loro **operatività** entro quindici giorni a **semplice richiesta scritta** della stazione appaltante;

4) la **dichiarazione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per effetto della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, le imprese alle quali viene rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'[articolo 75](#) e dall'[articolo 113, comma 1](#), sono ridotte del 50 per cento.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **causa di esclusione dalla procedura di gara**.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice la **cauzione provvisoria** verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento;

b) la **polizza di responsabilità civile e professionale del progettista**, ai sensi dell'art. 111 del Codice e 269 del Regolamento;

c) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all'articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: €. 941.925,00;
- per la responsabilità civile verso terzi: €. 2.000.000,00.

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 80,00 (ottanta/00) scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011:

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al "Servizio riscossione" dell'Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio.

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" dell'Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce "contributo AVCP" tra le voci di servizio previste dalla funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te") all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it>.

(per i soli operatori esteri)

c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Si precisa che **la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare**, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

7. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA

7.1. REQUISITI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I **concorrenti** devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere e per la progettazione.

Si precisa che poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG11 è superiore al 15% dell'importo totale delle lavorazioni, è subappaltabile soltanto nella misura massima del 30%; è necessario che il concorrente, ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del Codice, sia qualificato nella

categoria OG11 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso i concorrenti siano qualificati solo per esecuzione lavori, dovranno indicare od associare i progettisti aventi i requisiti appresso indicati.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), *e-bis*) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese e per i consorzi, di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), *e-bis* f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

I **concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea**, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'articolo 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. (*resta fermo, fino al 31 dicembre 2015, il regime transitorio previsto dall'art. 253, comma 9-bis del Codice*).

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il **concorrente** singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - **a pena di esclusione** - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - **a pena di esclusione** - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7.2. REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE

I **concorrenti** devono, inoltre, essere in possesso dei **requisiti** previsti **per l'affidamento dei servizi di progettazione** di cui all'articolo 267 del Regolamento, documentati, qualora siano in possesso della **qualificazione per progettazione e per costruzione**, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

I progettisti devono aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Ovvero i progettisti devono possedere per ogni classe e categoria i seguenti requisiti minimi:

<i>categoria</i>	<i>ID OPERE (D.M. 31/10/2013 n. 143)</i>	<i>Classe e categoria (L. 143/49)</i>	<i>Importi base gara</i>	<i>Requisiti progettista</i>
Edilizia	E.20	Ic	€ 621.925,00	€ 621.925,00
Impianti	IA.02	IIIb	€ 320.000,00	€ 320.000,00

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una **commissione giudicatrice**, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice, mediante il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato "G" al **Regolamento**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate al paragrafo 14.2 del presente disciplinare.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro **le ore 12,00 del giorno 25/09/2014, esclusivamente al seguente indirizzo COMUNE DI BACOLI, Via Lungolago n. 8 – 80070 Bacoli (NA)**.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 12,30 presso l'ufficio protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via Lungolago n. 8 – 80070 Bacoli (NA).

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca **o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità** della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'**oggetto della gara** come di seguito specificato:

APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLATICI. “ECO-GENERATION: LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NELLE SCUOLE DI BACOLI”.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamenti *temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **quattro buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente :

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnico-organizzativa”;

“C - Offerta tempo”;

“D - Offerta economica”.

Si precisa che la mancata separazione tra offerta economica, offerta tempo e offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente**; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda

può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, a **pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a **pena di esclusione** deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D. L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D. L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (*in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi*), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

II) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero **attestazione di qualificazione** in copia autentica (*anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso*) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (*o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi*), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, i sensi dell'articolo 40, comma 3, lett. a) e b) del **Codice** nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**.

III) dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, sottoscritta con le modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione, relativa all'indicazione del soggetto (*progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente/progettista indicato/associato*) al quale verrà affidata l'attività di progettazione.

(*nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione*)

IV) dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, **che attesti** di essere in possesso dei requisiti di "capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-organizzativa" stabiliti nel presente disciplinare di gara.

V) tabella, debitamente sottoscritta dal progettista (*appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato o associato*) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nella quale, per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie di cui al paragrafo 7.2, svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – sono indicati:

- a) il committente, che potrà essere pubblico o privato;
- b) l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- c) il soggetto che ha svolto il servizio;
- d) la natura delle prestazioni effettuate;
- e) la data di inizio e di fine del servizio.

VI) (in caso di avvalimento)

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'**attestazione di qualificazione** posseduta dall'impresa ausiliaria;

b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del Codice;

f) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

VII) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal titolo III, parte II del Regolamento;

VIII) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente :

a) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)** del Codice e precisamente:

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 *bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 *bis* (**art. 38, comma 1, lett. a)**, del Codice);

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (**art. 38, comma 1, lett. b)**, *del Codice*); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

(oppure, se presenti)

indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (**art. 38 comma 1, lett. c**) del Codice);

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (**art. 38 comma 1, lett. d**) del Codice);

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (**art. 38 comma 1, lett. e**) del Codice);

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (**art. 38 comma 1, lett. f**) del Codice);

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (**art. 38 comma 1, lett. g**) del Codice);

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 38, comma 1, lett. h**) del Codice);

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 (**art. 38, comma 1, lett. i**) del Codice);

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (**art. 38, comma1, lett. l**) del Codice);

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della Legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (**art. 38, comma1, lett. m**) del Codice);

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (**art. 38, comma 1, lett. m-bis**) del Codice);

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui (**all'art.38, comma 1, lettera m-ter**), del Codice;

14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al **comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell'art. 38** del Codice:

opzione 1

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

opzione 2

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

opzione 3

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con (**specificare l'operatore economico o gli operatori economici**) e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Altre dichiarazioni

b) **attesta** che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs 6 settembre, 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) **attesta** di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;

d) **indica la Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici **con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando**);

e) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

f) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;

g) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

h) **attesta** di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

i) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

j) **attesta** di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

k) **dichiara** che resta a carico dell'impresa concorrente l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento a tutti i documenti costituenti l'appalto;

l) **attesta** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;

m) **indica** il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

n) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

o) **indica** le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o scorporabile **a qualificazione obbligatoria** per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;

p) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

q) **scegliere le due seguenti opzioni:**

opzione 1

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

opzione 2

dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

IX) dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti, indicandole specificatamente, di non essere in alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo 3.2 del presente disciplinare di gara. Il progettista o i progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, dovranno inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) i nominativi dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva;
- b) il professionista designato per l'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- c) in caso di raggruppamento, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, nonché, il nominativo del giovane professionista associato iscritto all'albo professionale da meno di cinque anni;
- d) il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

X) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria o fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente a rilasciare, la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice;**

XI) attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante;

XII) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 80,00 (euro ottanta/00) a favore dell'Autorità; il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

Si precisa che **la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare**, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.;

XIII) (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);**
oppure

XIV) (nel caso di consorzi stabili)

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);**
oppure

XV) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

oppure

XVI) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo con l'indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)

XVII) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

oppure

XVIII) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);**

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

f) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le **attestazioni** di cui alle lettere a), b), c), d) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **VIII**) dell'**elenco dei documenti**, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) e numero 13) ed alla lettera b) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **VIII**) dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*);

L'**attestazione** di cui alla lettera a) numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **VIII**) dell'**elenco dei documenti** deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.*

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*) cessato nella carica nell'anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi "*per quanto a propria conoscenza*", il possesso dei requisiti richiesti.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

3. dichiarazione con la quale:

L'Appaltatore si obbliga ad accettare quanto prescritto dal protocollo di legalità approvato dalla G.C. con delibera n. 218 del 20/09/2007, sottoscritto con l'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Napoli e precisamente:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, dal relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratti nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni –salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai mille euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una

penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La Stazione Appaltante si impegna, qualora l'impresa appaltatrice si rendesse responsabile dell'inosservanza delle clausole suddescritte a considerare di non gradimento per l'Ente la ditta appaltatrice e che pertanto procederà alla rescissione del contratto di appalto secondo le norme del Codice Civile

11. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - Offerta tecnico-organizzativa"

Nella busta "**B - Offerta tecnico-organizzativa**" devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, seguenti documenti:

1) **progetto definitivo** dell'intervento redatto, ai sensi degli articoli da 24 al 32 del Regolamento, nel rispetto del progetto preliminare, ad eccezione del:

Crono programma (quest'ultimo dovrà essere inserito nella busta "C – Offerta Tempo").

Computo Metrico Estimativo e Elenco Prezzi (quest'ultimi dovranno essere inseriti entrambi nella busta "D – Offerta Economica").

La Busta B dovrà contenere il computo metrico dettagliato non estimativo delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo.

Nella stesura del progetto definitivo i prezzi dovranno essere desunti dal vigente tariffario della Regione Campania, ovvero in mancanza, ricavati mediante analisi prezzi e/o apposite indagini di mercato per lavorazioni analoghe.

In aggiunta al progetto definitivo il concorrente dovrà produrre per ogni elemento in cui è suddivisa la valutazione tecnica "punto **A** della griglia", pena la non valutazione della specifica voce di "merito tecnico", apposita relazione di sintesi che espliciti la migliorata proposta. Ciascuna relazione di sintesi non potrà superare le 4 facciate in formato A4 (dimensione carattere minimo 12) e potrà essere corredata da massimo n. 2 allegati (*grafici, tabelle, ecc.*), ognuno composto da n. 1 facciata, in formato non superiore all'A3 e rilegati con la relazione medesima.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo presentato dovranno essere, **a pena di esclusione dalla gara**, privi di quegli importi che possono contribuire a determinare il prezzo complessivo offerto dal concorrente.

Tutti **gli elaborati relativi all'offerta-tecnico organizzativa, a pena di esclusione dell'offerta, devono** essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio, **nonché dal progettista qualificato indicato o associato.**

12. CONTENUTO DELLA BUSTA "C- Offerta tempo"

La busta "**C – Offerta Tempo**" deve contenere, **a pena di esclusione**, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, contenente l'offerta relativa alla **riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori "punto B2 della griglia"**, espressa in cifre ed in lettere, indicando sia la riduzione del tempo sia il tempo complessivo offerto, quest'ultimo espresso in numero di giorni

naturali e consecutivi **rispetto ai giorni naturali e consecutivi di cui al bando**. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere. Non saranno accettate offerte in aumento. Dovranno, inoltre, essere allegati, **a pena di esclusione**:

Un "Crono programma delle attività previste in progetto" in forma di diagramma di Gantt - Pert. Il crono programma deve riportare, per ogni fase di lavorazione prevista nel progetto definitivo presentato, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori, alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Una "Relazione tecnica esplicativa del crono programma", sottoscritta dal legale rappresentante e dal direttore tecnico del concorrente che, completa delle indicazioni circa la manodopera, i mezzi, le macchine e le attrezzature di cui si prevede l'utilizzo, illustri le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. La relazione dovrà specificare altresì le modalità organizzative dell'offerente atte a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere nei tempi offerti.

Tutta la **documentazione di cui alla Busta "C- Offerta tempo", a pena di esclusione dell'offerta, deve** essere sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "D - Offerta economica"

Nella busta "**D- Offerta economica**" devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

1) **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del **prezzo** che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori(al netto di tutti gli oneri non soggetti a ribasso), espresso in cifre ed in lettere ed il **conseguente ribasso percentuale**, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto **prezzo (euro 941.925,00)**. Il **prezzo**, così offerto dovrà desumersi dal computo metrico estimativo dei lavori di cui al successivo punto 2. Non saranno accettate offerte in aumento. Lo stesso ribasso percentuale dovrà essere praticato per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pertanto dovrà essere indicato un unico ribasso percentuale.

2) **computo metrico estimativo dei lavori**, redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto definitivo** i prezzi unitari di cui al successivo numero 3) e con allegata, **a pena di esclusione**, la tabella dei gruppi di lavorazioni omogenee con indicazione della incidenza percentuale di ogni singolo gruppo rispetto al totale;

3) **elenco dei prezzi unitari**, in base ai quali si è redatto il computo metrico estimativo;

Si precisa e si prescrive:

a) che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile e dei costi della sicurezza diretti;

b) che il computo metrico estimativo ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito in parte "**a corpo**" e in parte "**a misura**" nell'ammontare fisso ed invariabile che sarà riportato in contratto;

c) che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati per la redazione dei documenti economici, sia nel caso sia necessario apportare, in sede di redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 168, comma 5, del Regolamento varianti, sia nel caso sorga in sede di esecuzione la necessità di redigere perizie di varianti; i prezzi saranno utilizzati, sia per determinare i costi delle lavorazioni previste negli elaborati grafici e descrittivi contrattuali che non devono essere più eseguite e sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni da eseguire.

h) che la dichiarazione di offerta economica e i relativi elaborati, **a pena di esclusione dell'offerta**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

14. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta.

Il punteggio di punti 100 sarà così suddiviso:

A. offerta tecnico-organizzativa punti 70

B. offerta prezzo punti 15

C. offerta tempo punti 15

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

I punteggi saranno attribuiti in relazione agli elementi di valutazione ed ai criteri sotto enunciati
CRITERI :

OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA: punteggio massimo **70/100**, rinveniente da elementi di natura qualitativa

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo **20/100**, rinveniente da elemento di natura quantitativa

OFFERTA TEMPORALE: punteggio massimo **10/100**, rinveniente da elemento di natura quantitativa

DETERMINAZIONE DEI CRITERI IN BASE AI QUALI SI PROCEDERÀ ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		
		Totale punti
A	OFFERTA QUALITATIVA	Max 70
B	OFFERTA QUANTITATIVA	Max 30
	Totale	Max 100
A	DESCRIZIONE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	max
A1	Qualità della proposta progettuale, completezza e grado di dettaglio	20
A1.1	Qualità architettonica e tecnica del progetto definitivo	8
A1.2	Qualità dei materiali, degli impianti, dei sistemi tecnologici e degli elementi di dettaglio	10
A1.3	Qualità degli elaborati grafici	2
A2	Soluzioni per l'ottimizzazione del progetto preliminare	35
A2.1	Soluzioni atte al miglioramento delle prestazioni energetiche dei materiali, degli impianti e sistemi tecnologici previsti dall'intervento cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente di cui al progetto preliminare, a titolo esemplificativo le soluzioni di miglioramento potranno riguardare: la trasmittanza termica dei serramenti; la trasmittanza termica finale delle pareti verticali esterne; l'efficienza delle pompe di calore, i rendimenti di emissione, regolazione e distribuzione dell'impianto termico.	10

A2.2	Soluzioni atte al miglioramento ed adeguamento dell'impianto di distribuzione del fluido termovettore dalla centrale termica ai terminali di emissione del calore.	20
A2.3	Utilizzo di materiali eco-compatibili.	3
A2.4	Soluzioni finalizzate alla riduzione dei costi di manutenzione ed al mantenimento nel tempo della funzionalità e delle caratteristiche di qualità ed efficienza.	2
A3	Proposte relative all'organizzazione, allestimento e sicurezza del cantiere	15
A3.1	Soluzioni atte a mitigare gli impatti del cantiere sia relativamente alle interferenze con l'ambiente esterno, sia relativamente alle interferenze con le attività scolastiche con modalità di mantenimento in esercizio delle attività stesse in prossimità delle zone dei lavori.	10
A3.2	Soluzioni atte ad aumentare le condizioni di sicurezza del cantiere	5
	Totale parziale	70
	DESCRIZIONE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	max
B1	Ribasso percentuale sull'importo per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso pari a euro 941.925,00 e per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto.	15
B2	Riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori (massimo 30) rispetto ai 140 giorni naturali e consecutivi, fissati a base d'asta.	15
	Totale complessivo	100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e quindi sulla base della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a) corrispondente al punteggio in graduatoria;

n = numero totale degli elementi da valutare

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) come indicato nella tabella;

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Valutazione dell'offerta di natura qualitativa

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata sulla base delle metodologie riportate nell'allegato G lettera a) n. 4 del DPR 207/2010, ovvero la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari fra 0 e 1.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato **un coefficiente pari a zero (zero)**.

Inoltre, nel caso non venga presentata proposta migliorativa per uno o più punti degli elementi costituenti la proposta relativa agli aspetti di natura qualitativa, verrà assegnato il punteggio 0 (zero) per ogni elemento mancante.

Determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura quantitativa

B1) Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento "B1", **ribasso sull'importo dei lavori a base di gara** verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da zero a uno;

R_i = è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} = è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante);

B2) Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento **B2, riduzione tempo di esecuzione dei lavori**, verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = (T_{max} - T_i) / (T_{max} - T_{min})$$

dove:

$V(a)_i$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da zero a uno;

T_i = è il tempo per l'esecuzione dei lavori dell'offerta in esame, inferiore a quella base gara, espresso in giorni;

T_{min} = è il tempo minimo per l'esecuzione dei lavori previsto nel presente disciplinare, pari a **giorni 90**;

T_{max} = è il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori previsto nel presente disciplinare, pari a **giorni 140**;

I punteggi relativi al **criterio di valutazione** saranno assegnati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara.

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

15.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Stazione Appaltante il giorno 29/09/2014, alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, muniti di valido documento di riconoscimento (uno per ogni concorrente) oppure persone munite di specifica delega, con allegato documento di riconoscimento, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**A - Documentazione amministrativa**", procede:

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34 comma 1, lettera b) del Codice (*consorzi cooperative e artigiani*) hanno indicato, nella dichiarazione di cui al **punto XIII** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "**A – Documentazione amministrativa**", che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un **consorzio stabile**, di cui all'articolo 34 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al **punto XIV** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "**A – Documentazione amministrativa**", abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

e) **a norma** dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., **al sorteggio dei concorrenti, nella misura del 10% delle offerte ammesse**, arrotondato all'unità superiore, al fine di individuare i concorrenti a cui richiedere di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativo dichiarati in sede di gara.

15.2. Apertura delle buste contenenti l'offerta

La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura dell'offerta tecnica (Busta B) procederà:

a) alla comunicazione dell'esito della verifica della documentazione dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. presentata dai concorrenti sorteggiati ed eventualmente esclude dalla gara i concorrenti per i quali non risultino comprovati i requisiti dichiarati, dando comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

b) all'apertura ed all'esame formale della documentazione contenuta nella busta "**B – Offerta tecnica**" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, siglando i frontespizi dei documenti prodotti e procedendo all'eventuale esclusione dei concorrenti che non hanno prodotto la documentazione conformemente a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.

La seduta di gara sarà sospesa affinché la stessa Commissione, in sedute riservate, possa procedere alla valutazione della documentazione contenuta nella medesima busta "**B - Offerta tecnico-organizzativa**" ai fini dell'attribuzione dei punteggi, sulla base dei criteri previsti dal presente Disciplinare di gara.

c) in successiva seduta pubblica la commissione giudicatrice procede a comunicare i punteggi attribuiti all'offerta tecnico-organizzativa e successivamente procede in sequenza all'apertura delle buste "**C - Offerta tempo**" e "**D offerta economica**" e all'attribuzione dei relativi punteggi.

La commissione giudicatrice provvede poi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato **ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.**

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica e laddove ci sia parità anche sul punteggio dell'offerta tecnica sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta prezzo.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per tutti gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Laddove sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria siano entrambi pari o superiori ai quattro

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 86, comma 2, del Codice informa il responsabile del procedimento, il quale darà via alle procedure per la verifica delle offerte anormalmente basse.

In ogni caso sarà possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, a norma dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

A norma di quanto disposto dall'art. 88, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

15.3. Verifica delle offerte anormalmente basse

La verifica delle offerte anormalmente basse verrà eseguita secondo le procedure di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Il RUP
Geom. Pasqualino Scamardella